

COPIA

COMUNE DI ALBAREDO ARNABOLDI

PROVINCIA DI PAVIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 18 Reg. Delib.

OGGETTO: Avvio della procedura per la fusione dei Comuni di Campospinoso e Albaredo Arnaboldi. Deliberazione di avvio del confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1, Legge Regionale n. 29/2006 come modificato dalla Legge Regionale n. 17/2017.

L'anno duemilaventidue addì quattordici del mese di luglio alle ore 20:45, si è riunito in sede il Consiglio Comunale regolarmente convocato nei modi e nei termini di legge, in seduta Pubblica, in sessione Straordinaria in Prima convocazione.

Risultano:

N. d'ordine		Presenza/Assenza	
1.	FRANCESCO PREDÀ	Presente	
2.	MAURO SOSI	Presente	
3.	LUIGINO BOTTIROLI	Presente	
4.	STEFANO CAZZOLA	Presente	
5.	GIOVANNI CARVANI	Presente	
6.	CRISTINA SALVADELLI	Presente	
7.	GIANPIERO PONZONE	Presente	
8.	SAMUELE FORTUNATI	Presente	
9.	AURORA FINOTTO	Presente	
10.	ALBERTO VILLANI	Presente	
11.	GIUSEPPE GRANDI	Presente	
	Totale n.	Presenti 11	Assenti 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig.ra DOTT.SSA ELENA VERCESI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

FRANCESCO PREDÀ – SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno:

OGGETTO:

Avvio della procedura per la fusione dei Comuni di Campospinoso e Albaredo Arnaboldi. Deliberazione di avvio del confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1, Legge Regionale n. 29/2006 come modificato dalla Legge Regionale n. 17/2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco chiede al Segretario Comunale di illustrare la proposta di deliberazione;

Il Segretario Comunale illustra l'iter procedurale previsto dalla normativa regionale;

Il Responsabile della Struttura 1 dà lettura dei contributi statali previsti per la fusione per incorporazione come riportati nello Studio di fattibilità.

Premesso:

- che le amministrazioni Comunali di Campospinoso e Albaredo Arnaboldi hanno manifestato nelle linee relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo, la volontà di addivenire alla fusione dei due Enti dopo una positiva esperienza più che ventennale di Unione di Comuni;
- che i Comuni hanno fra loro un rapporto di contiguità territoriale e sono stati, fino al 1948 Comune unico denominato "Campospinoso Albaredo";
- che i Comuni di piccole dimensioni demografiche sono caratterizzati da crescenti difficoltà economico-finanziarie, organizzative e di sempre più limitate erogazione di servizi a favore delle proprie Comunità;
- che le risorse finanziarie a disposizione dei Comuni sono in costante diminuzione;
- che l'aumento delle dimensioni organizzative è di fondamentale importanza per garantire adeguati livelli di innovazione e miglioramento organizzativo e più alti livelli di forza contrattuale nel negoziare con soggetti terzi condizioni di collaborazione vantaggiose;
- che al fine di far fronte alle citate criticità i due Comuni hanno costituito nell'anno 2000 l'Unione Campospinoso Albaredo, alla quale hanno trasferito negli anni la totalità delle funzioni e dei servizi;
- che in base all'esperienza è mano a mano maturata l'idea di dar vita ad un progetto di fusione tra i due Comuni, originando un nuovo Comune;

Ricordato:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30.11.2021 è stato modificato lo Statuto Comunale introducendo un apposito articolo ad oggetto: "Referendum consultivo di fusione comunale";
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30.11.2021 è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle modalità di consultazione della popolazione interessata: Istituzione di nuovi comuni mediante fusione o mutamento delle circoscrizioni comunali mediante incorporazione ai sensi dell'art. 133, c. 2, della Costituzione e della normativa regionale vigente;

Visto l'art. 15. "Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni" del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale:

"1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo

i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.”

Vista la Legge Regionale n. 29/2006, recante “Testo Unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunale e provinciali” come modificata dalla L.R. n. 17/2017 “Revisione delle procedure in materia di istituzione di nuovi comuni e di modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali. Modifica del Titolo II della L.R. 29/2006” e in particolare:

- Art. 7 bis (Confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche da parte dei comuni interessati):

1. Ai fini della richiesta di cui all'articolo 7, comma 3, ciascun consiglio comunale interessato adotta una deliberazione preliminare riguardante i contenuti e le esigenze della promozione dell'iniziativa legislativa di cui agli articoli 4, 5 e 6, e stabilisce un termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale, chiunque abbia interesse, può presentare osservazioni e proposte sull'iniziativa. Le deliberazioni dei consigli comunali riportano la formulazione del medesimo quesito referendario e gli elementi di cui all'articolo 7, comma 2, nonché la proposta o le proposte di denominazione per l'istituzione di nuovi comuni, per il mutamento di denominazioni comunali o, nel caso, per le incorporazioni di uno o più comuni in comuni contigui, modificabili a seguito del confronto preliminare di cui al presente articolo. Il dispositivo della deliberazione ne prevede l'invio alla Regione ai sensi del comma 4.

2. Al fine della presentazione delle osservazioni e delle proposte, sul sito istituzionale del comune e sugli ordinari canali di comunicazione istituzionale con la cittadinanza è pubblicato, per un periodo continuativo pari almeno al termine di cui al comma 1, un avviso di avvio del procedimento, con allegata la deliberazione preliminare di cui al comma 1.

3. Il comune, entro lo stesso termine di cui al comma 1, effettua confronti preliminari pubblici, anche al fine di acquisire il parere delle parti sociali ed economiche, e può determinare ulteriori forme di pubblicità e di partecipazione.

4. Entro dieci giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 1, i comuni interessati inviano alla struttura regionale competente in materia di enti locali copia della deliberazione di cui al comma 1, unitamente alla documentazione indicata all'articolo 7 quater, comma 3, lettera c), fatto salvo quanto previsto al comma 4 bis dello stesso articolo 7 quater.

5. In mancanza di osservazioni regionali sulle modalità di attivazione della procedura, trasmesse entro sessanta giorni dal ricevimento, in ordine temporale, dell'ultima deliberazione di consiglio comunale di cui al comma 1 e della relativa documentazione, ciascun comune può deliberare sull'effettuazione del referendum di cui all'articolo 7 quater.

- Art. 7 quater (Referendum consultivo comunale):

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 7 bis, comma 1, e comunque decorso quello per l'invio delle osservazioni regionali di cui al comma 5 dello stesso articolo o del comma 3 dell'articolo 7 ter, a pena di inefficacia degli atti assunti dopo tali termini, i consigli comunali interessati, valutate le osservazioni e le proposte pervenute e recepite le eventuali osservazioni regionali inviate, deliberano, a maggioranza dei propri componenti, sulla effettuazione del referendum consultivo comunale, preliminare alla richiesta di avvio della procedura per la presentazione del progetto di legge regionale.

- Art. 7 quinques (Elettorato e validità del referendum consultivo comunale)

1. Il referendum di cui all'articolo 7 quater deve riguardare gli elettori dei comuni interessati ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 4. Gli aventi diritto al voto sono gli elettori iscritti nelle liste valide per le elezioni regionali.

2. Gli elettori iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) sono convocati secondo le modalità previste dalla normativa statale.

3. Per la validità del referendum non è richiesta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto.

Visto infine che ai sensi dell'art. 7 sexies della medesima norma:

- all'esito del referendum consultivo comunale, i Consigli comunali possono presentare richiesta al Presidente della Giunta regionale per la promozione della relativa procedura e per la presentazione del progetto di legge;
- la deliberazione di richiesta, assunta a maggioranza dei componenti di ciascun Consiglio comunale interessato:
 - ✓ approva in via definitiva e uniforme i contenuti del progetto di fusione;
 - ✓ attesta, ai fini della verifica dei requisiti formali da parte della Giunta regionali:
 - la regolarità del confronto preliminare;
 - l'effettuazione del referendum consultivo comunale secondo le norme dello Statuto e del regolamento di partecipazione, secondo le disposizioni di cui alla L.R. 29/2006 e nel rispetto dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione;
 - riporta gli esiti del referendum;
 - indica l'eventuale sussistenza di contenzioso sulla regolarità delle operazioni referendarie o anche sui risultati della votazione;

Ricordato, inoltre, che le popolazioni interessate saranno sentite, ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo la disciplina regionale;

Dato atto che le Amministrazioni Comunali di Albaredo Arnaboldi e di Campospinoso hanno avviato un percorso di indagine, ricerca e sviluppo al fine di approfondire l'ipotesi di fusione tra i due comuni, mediante la redazione dello studio di fattibilità, al fine di condurre una complessiva analisi organizzativa e del contesto territoriale, che consenta di rilevare la dimensione organizzativa e gestionale del nuovo comune derivante dalla fusione;

Considerato che lo studio di fattibilità del progetto di fusione deve dimostrare che la fusione, mediante la messa in rete delle risorse umane, finanziarie e strumentali e logiche di polifunzionalità nel personale consentirà di realizzare economie di scala e, nel medio e lungo periodo, il miglioramento delle qualità delle prestazioni dei servizi;

Ritenuto quindi di esprimere l'interesse e la volontà di pervenire alla fusione per incorporazione del Comune di Albaredo Arnaboldi nel Comune di Campospinoso e di approvare con il presente atto l'iniziativa di fusione per la modifica territoriale conseguente all'incorporazione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. X/7104 del 25.09.2017 avente ad oggetto "modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, modalità di convocazione degli elettori ed ulteriori indicazioni operative in attuazione dell'art. 2, comma 3[^], della legge regionale 6 luglio 2017, n. 17 (Revisione delle procedure in materie di istituzioni di nuovi comuni e di modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, modifica del Titolo II della L.R. n. 29/2006) – Referendum consultivo comunale ai sensi dell'art. 7 quater delle legge regionale 15 dicembre 2006 n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali);

Visto che, al fine della fusione per incorporazione, saranno sottoposti alla popolazione i seguenti quesiti referendari, formulati in conformità con la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia soprarichiamata ai sensi della L.R. 29/2006:

I QUESITO REFERENDARIO:

-Volete che il Comune di Albaredo Arnaboldi sia fuso per incorporazione nel Comune di Campospinoso?

SI	NO
-----------	-----------

II QUESITO REFERENDARIO:

-Volete che la denominazione del Comune di Campospinoso

sia mutata in Campospinoso Albaredo

SI

NON SIA MUTATA

NO

RITENUTO che siano presenti i presupposti necessari per intraprendere un procedimento di fusione per incorporazione, quale nuova forma di fusione prevista dalla Legge n. 56 del 7 aprile 2014, sia per ragioni di miglioramento del livello di qualità e quantità di servizi che si renderebbe possibile erogare ad entrambe le collettività di riferimento, sia per ragioni economiche con conseguente possibilità di effettuare gli investimenti necessari a livello territoriale;

DATO ATTO che la fusione tra i due comuni assicurerà ad entrambi notevoli vantaggi sul piano finanziario ed, in particolare, sul piano dell'affievolimento dei vincoli in materia di finanza pubblica e per il riconoscimento degli importanti contributi statali diretti ad incentivare le fusioni;

DATO ATTO che si prevede dunque l'incorporazione del Comune di Albaredo Arnaboldi nel Comune di Campospinoso che dovrà succedere in tutti i rapporti giuridici al Comune incorporato;

DATO ATTO che l'iter amministrativo richiede l'adozione da parte di entrambi i comuni di apposite deliberazioni consiliari per esprimere la propria volontà e l'avvio del confronto preliminare con la cittadinanza;

FATTO PRESENTE che occorre poi, con delibera di Consiglio, provvedere all'indizione di un referendum consultivo sulla fusione per incorporazione, da inoltrare alla Regione Lombardia, proprio per garantire un processo partecipativo sin dall'inizio del percorso di fusione per incorporazione, come richiesto dalla legge Delrio;

VISTO l'allegato documento contenente lo studio di fattibilità oggetto di esame nelle more delle procedure di confronto pubblico previsto dalla legislazione regionale;

VISTI:

- gli artt. 117 e 133 della Costituzione;
- l'art. 15 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 20, comma 1[^], del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012;
- la L.R. Lombardia 15 dicembre 2006, n. 29 e s.m.i.;
- l'art. 1 commi da 116 a 134 della Legge n. 56/2014;
- la L.R. n. 17/2017;

Visto il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile della Struttura n. 1 allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

Presenti n. 11

Votanti n. 11

Astenuti n. 0

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n. 0

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di avvio della procedura per la fusione per incorporazione del Comune di Albaredo Arnaboldi nel Comune di Campospinoso, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014 n. 56 e dell'art. 5 comma 1 lett. a e dell'art. 7bis della Legge Regionale n. 29/2006, come modificata dalla L.R. 17/2017;
2. Di approvare lo studio di fattibilità di fusione per incorporazione del Comune di Albaredo Arnaboldi nel Comune di Campospinoso, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. Di approvare i quesiti referendari come di seguito riportati:

I QUESITO REFERENDARIO:

-Volete che il Comune di Albaredo Arnaboldi sia fuso per incorporazione nel Comune di Campospinoso?

SI	NO
----	----

II QUESITO REFERENDARIO:

-Volete che la denominazione del Comune di Campospinoso

sia mutata in Campospinoso Albaredo

SI

NON SIA MUTATA

NO

4. Di disporre la pubblicazione, fino al termine di cui al punto successivo, ai sensi dell'art. 7bis, comma 2, della L.R. n. 29/2006 e s.m.i., di un avviso di avvio del procedimento, con allegata la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Albaredo Arnaboldi e del Comune di Campospinoso, al fine della presentazione di osservazioni e proposte nell'ambito del confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche di cui all'art. 7bis della richiamata L.R. n. 29/2006 e s.m.i.;
5. Di stabilire che chiunque abbia interesse può presentare osservazioni e proposte di modifica che dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22.09.2022, sui contenuti del progetto di fusione allegato al presente atto o sulle proposte di modifica della denominazione del comune incorporante, esclusivamente con le seguenti modalità:
 - consegna diretta al protocollo del Comune di Albaredo Arnaboldi o del Comune di Campospinoso in forma cartacea, allegando copia del documento di riconoscimento del presentatore;
 - a mezzo di servizio postale mediante raccomandata A/R e indirizzata al Comune di Albaredo Arnaboldi in via Sandro Pertini n. 1 27040 Albaredo Arnaboldi (PV) oppure al Comune di Campospinoso in via Giovanni Falcone n. 10 27040 Campospinoso (PV);
 - a mezzo di posta elettronica certificata proveniente da indirizzo di posta elettronica mittente anch'essa certificata (P.E.C.) allegando eventuali documenti esclusivamente in formato ".pdf" al seguente indirizzo P.E.C. comune.albaredoarnaboldi@pec.regione.lombardia.it oppure comune.campospinoso@pec.regione.lombardia.it;
6. Di dare atto che i Comuni di Albaredo Arnaboldi e Campospinoso declinano di ogni responsabilità sul mancato, inesatto o incompleto invio in tempo utile delle osservazioni o proposte pervenute oltre il termine, o posta elettronica diversa da quelle indicati e/o illeggibili e/o indirizzate a casella di posta elettronica diversa da quelle indicate o proveniente da posta elettronica non certificata, che saranno considerate irricevibili lasciando all'onere del proponente la verifica nella propria casella PEC dell'avvenuta o meno accettazione e consegna di trasmissione da parte del sistema;
7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 7bis della L.R. n. 29/2006, ciascun Comune effettuerà confronti preliminari pubblici o potrà determinare ulteriori forme di pubblicità e di partecipazione, anche al fine di acquisire il parere delle parti sociali ed economiche mediante avviso di avvio del procedimento;
8. Di trasmettere entro 10 giorni della sua approvazione la presente deliberazione al Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 7bis, comma 4, della L.R. 29/2006 e s.m.i., via PEC all'indirizzo presidenza@pec.regione.lombardia.it , entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it, unitamente alla documentazione indicata:
 - studio di fattibilità;
 - planimetrie;
 - modulo per l'espressione della volontà degli elettori;

Successivamente, con la seguente separata votazione:

Presenti n. 11

Votanti n. 11

Astenuti n. 0

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.

Il Sindaco dichiara chiusa la Seduta alle ore 21:05.

COMUNE DI ALBAREDO ARNABOLDI

PROVINCIA DI PAVIA

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 14-07-2022 avente ad oggetto: Avvio della procedura per la fusione dei Comuni di Campospinoso e Albaredo Arnaboldi. Deliberazione di avvio del confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1, Legge Regionale n. 29/2006 come modificato dalla Legge Regionale n. 17/2017.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, 1° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime:

PARERE Favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Albaredo Arnaboldi, lì 04-07-2022

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA N. 1
F.to ELISABETTA LANATI

Fatto, letto e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to FRANCESCO PREDÀ

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ELENA VERCESI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. all'Albo Pretorio informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).

Lì, 21-07-2022

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to ELISABETTA LANATI

copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario Comunale

Albaredo Arnaboldi, lì 21-07-2022

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31-07-2022 per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.

Lì 31-07-2022

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ELENA

VERCESI

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Albaredo Arnaboldi. Responsabile Procedimento: Lanati Elisabetta (D.Lgs. n. 39/93 art. 3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.